

Verbale n° 3 del 07/02/2023

Associazione Giuriform



Alle ore 15:00 del giorno 7 del mese di Febbraio anno 2023, in Reggio Calabria alla via Firenze, 13 si sono riuniti, i soci dell' Associazione " Giuriform " per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Approvazione nuovo statuto adeguato;

Sono presenti:

Junio Giuseppe Falcone	- Presidente
Carolina Andidaro	- Vice presidente
Josephe Falcone	- Segretario

Il presidente costata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione apre la discussione sul primo punto all' o.d.g. :


Il presidente Junio Giuseppe Falcone dopo aver redatto e riletto il nuovo statuto chiede la delibera per poterlo registrare presso l'agenzia delle entrate. I presenti all'unanimità approvano.

I presenti:

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 17.00.

Il Presidente

Il Segretario



Registrato n° 3/10/23 242 LVI
Controposti E. ESENTE

IL DIRETTORE

ASSISTENTE ALLA FIRMA
Assistente





STATUTO
GIURIFORM APS

Art. 1

Denominazione, sede durata

Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017, in materia di Associazioni di promozione sociale e delle Circolari del Ministero del lavoro e Politiche Sociali, viene redatta lo Statuto dell'Associazione GIURIFORM APS in conformità ai principi normativi statuiti dal codice del terzo settore art. 35 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione GIURIFORM APS è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro è un'associazione apartitica, aconfessionale, un Ente di terzo Settore, un'organizzazione di Associazioni di promozione sociale

GIURIFORM - APS

L'associazione ha la sede legale nel comune di Reggio di Calabria nella via Firenze n.13
L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Regolamento - Efficacia - Interpretazione dello Statuto

La denominazione sociale dovrà contenere l'acronimo APS nella corrispondenza e comunicazione ufficiale con i terzi, così come previsto dall'art. 35 comma 5 del Dlgs. 117 del 2017. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, così come previsto dall'art. 12 del D.lgs. 117 e potrà essere usato solo dopo l'iscrizione, nella relativa sezione, del Registro Unico del Terzo Settore. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione ed alle attività.

L'Associazione può aderire mediante affiliazione o quale partner a reti associative o associazioni di secondo livello.

ART. 3

Attività (oggetto e scopo)

Associazione è un ente senza fini di lucro, costituito liberamente al fine esclusivo di svolgere attività organizzata di volontariato tesa alla solidarietà sociale, umana e civile a persone bisognose e/o svantaggiate, quale che sia la loro provenienza, religione e razza.

Pertanto, i suoi fini sono:

- a) Sensibilizzare i cittadini a particolari problemi della vita civile, sociale e culturale e promuovere attività di cooperazione ad essi inerenti;
- b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Servizi della vita quotidiana;
- d) Servizi per migliorare la qualità della vita;
- e) Contrasto a tutte le forme di violenza maschile contro le donne;
- f) Contrasto e prevenzione della violenza in genere, contrasto sulla disuguaglianza di genere;
- g) Favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento sociosanitario sull'ambiente, sull'handicap, ed altre iniziative dirette in ogni modo alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- h) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato;

La sua attività consiste quindi:

- a) Nel promuovere iniziative d'informazione e formazione sanitaria e di tutela della salute nei suoi aspetti sanitari e sociali;
- b) Nell'organizzare servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale;
- c) Nell'organizzare servizi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli e no, servizi per l'inserimento in stage e tirocini;
- d) Nell'organizzare servizi per corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di insegnamento tramite le nuove vie di comunicazione (internet);
- e) Nella gestione di scuole e percorsi scolastici alternativi sia per portatori di handicap e della formazione, gestione di master, corsi di specializzazione, corsi di formazione professionale;
- f) Nell'attività di assistenza sociale continua a favore dell'infanzia, degli anziani e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti, in cui le componenti cure mediche o istruzione rivestono carattere marginale;
- g) Attività di orfanotrofi, convitti e centri residenziali per l'infanzia abbandonata;
- h) Attività di istituti per handicappati fisici o mentali, istituti per ciechi, sordi e muti;
- i) Attività di centri di riabilitazione (senza trattamento medico) per tossicodipendenti e alcolizzati;
- j) Attività di ricovero per anziani;
- k) Attività di ricovero per i senzatetto, istituti di assistenza per madri nubili e dei loro figli;
- l) Servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani, portatori di handicap, malati terminali;
- m) Servizi di formazione rivolta a soggetti in difficoltà;
- n) Nella gestione di biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura;
- o) Nella promozione di eventi sportivi;
- p) Nell'organizzazione di altre attività ricreative quali servizi di sviluppo locale organizzando mostre, manifestazioni, rassegne, sagre ed eventi;
- q) Nell'organizzazione di servizi turistici;
- r) Nella gestione di orti botanici, giardini zoologici e mini-zoo per bambini;
- s) Nella gestione di riserve naturali;
- t) Nella tutela del patrimonio naturale;
- u) Nell'organizzazione trasporto di ammalati e feriti, mediante qualsiasi mezzo (ambulanze, elicotteri, aerei ecc.);

- v) Nel promuovere e organizzare la raccolta del sangue;
- w) Nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- x) Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- y) Nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione con altre associazioni;
- z) Nell'organizzare servizi di trasporto di organi espianati, in collaborazione con le strutture ospedaliere che ne facciano richiesta;

L'associazione si impegna anche a:

- a) Promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) Organizzare forme d'intervento finalizzate all'attuazione del precedente punto a);
- c) Promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;

L'Associazione può effettuare attività commerciali marginali, previste dal Dolgo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni e con i criteri indicati nella normativa sopra richiamata. L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti previsti dalla legge ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e subordinato nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento di essa stessa oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta ai sensi della normativa vigente sul volontariato. L'associazione opera in prevalenza sul territorio di Trapani

Art. 4

Interventi in concertazione

L'Associazione, quale organizzazione di volontariato può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 5

Patrimonio ed entrate dell'associazione

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi dai privati;
- c) Contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) dai beni mobili e immobili di proprietà;
- h) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- i) da quote di partecipazioni societarie;
- j) da obbligazioni e altri titoli pubblici;

- k) dal fondo di riserva;
- l) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- m) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, come per legge;
- n) Contributi provenienti dal fondo di sostegno del volontariato appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dell'analogo fondo speciale istituito dalla Regione Siciliana;

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento.

Art. 6

Soci

Sono e possono essere soci dell'associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto.

l'associazione **non dispone alcuna limitazione**, con riferimento alle condizioni economiche di razza, lingua, religione e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione come associati ed alla vita dell'associazione stessa, purché si condividano i principi e le finalità stesse dell'associazione.

Art. 7

Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione

Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio deve compilare e sottoscrivere, come per legge, il modulo predisposto dal Consiglio direttivo contenente i seguenti dati: Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico.

I requisiti sono la conoscenza e l'approvazione delle norme contenute nel presente statuto e del regolamento interno dell'associazione al momento della richiesta; lo svolgimento all'interno dell'associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.

I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 8

Recesso e cause di esclusione

Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate: le stesse costituiscono patrimonio dell'associazione. Qualora non abbia manifesta volontà di recesso, verbalmente o per iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato associato anche per l'anno entrante e dovrà quindi versare la relativa quota annua. La qualità di socio si perde, oltre che per recesso, per decesso e per esclusione. Cause di esclusione sono la morosità nel versamento della quota annuale; l'inadempimento puntuale agli obblighi assunti di prestazione d'opera senza giustificato motivo; la sopravvenuta indegnità o per altri gravi motivi.

Art. 9

Assicurazione soci

Tutti i soci volontari sono assicurati come per legge contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi eventualmente provocate durante lo svolgimento della propria opera di volontariato.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente;
- la Commissione disciplina;
- Il Revisori dei conti – se istituito;
- l'organo di controllo – se istituito.

Art. 11

Assemblea dei Soci

Il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.lgs. 117/2017:

- a) elegge gli organi sociali: Il Consiglio Direttivo; il Presidente;
 - b) nomina, se previsto dalla legge, il Revisore dei conti;
 - c) nomina, se previsto dalla legge, l'organo di controllo;
 - d) approva il bilancio entro il 30 aprile;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati in ultima istanza;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- M) L'assemblea nomina anche il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.
- n) Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto sono adottate dall'assemblea straordinaria e richiedono per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- o) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale; Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea

Art. 12

Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da 3 a 5 membri compreso il Presidente; I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, come per legge, e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- c) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- d) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- e) assegna gli incarichi di lavoro;
- f) Dà attuazione ai programmi ed ai progetti deliberati dall'assemblea;
- g) Svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e delega il Presidente per il compimento di alcuni atti;
- h) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- i) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- j) elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività e scopi statutari nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;

l) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

m) delibera circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiede, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, il consiglio è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per sedute consecutive, decade dalla carica, la sostituzione avverrà con il primo dei non eletti. Sia le assemblee che le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno nella sede sociale salvo che nella convocazione non sia indicato un luogo diverso.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

Art. 13


Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Predisporre per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;



Il Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conto correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 14

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente;

Art. 15

Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci)

Art. 16

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Art. 17

La Commissione Disciplina

La Commissione Disciplina viene nominata dall'assemblea dei soci, ed è composta da tre membri scelti tra gli aderenti e dura in carica per due anni.

Commissione disciplina vaglia le domande di ammissione degli aspiranti associati presentandole al Consiglio Direttivo corredate da un parere;

La Commissione disciplina propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli aderenti.

Art. 18

Esercizio Sociale – Bilancio

Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017 deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.lgs. 117/17.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di esercizio e deve essere approvato, dall'assemblea, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 19

Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con lo stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

Regolamento interno

L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 21

Il Revisore dei conti – se istituito

L'assemblea dell'Associazione nomina un Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei contabili o all'albo dei dottori commercialisti. Resta in carica per cinque anni e non decade in caso di dimissioni del presidente.

Il Revisore dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria dell'associazione;

Certifica la corrispondenza del Bilancio o rendiconto annuale economico finanziario ai risultati della gestione e redige una relazione d'accompagnamento al Bilancio o rendiconto annuale, da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Art. 22

Organo di controllo – se istituito

assemblea dell'Associazione, nomina controllo monocratico, Resta in carica per cinque anni e non decade in caso di dimissioni del presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 23

Estinzione o scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.lg. 117/17, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 ed in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24

I volontari

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D.

Reg. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

Art. 26

Privacy e GDPR

I documenti, ogni dato trattato dall'associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art. 27

I Libri sociali

L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, del revisore, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea ed elettronica.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 28

Bandiera, Stemma e sigillo (non è obbligatorio)

Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.

La bandiera è un , sul drappo è raffigurante lo stemma.

Lo stemma sociale è rappresentato da e sotto la scrittaAPS- Il sigillo imprime lo stemma.

Art. 29

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.